



AVVISO
CITTÀ VENETA DELLA CULTURA - ANNO 2025
Legge regionale n. 20/2021

1. OGGETTO

La Legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 istituisce il titolo di “Città veneta della cultura”, che viene conferito annualmente a un Comune, o più Comuni in forma associata, purché contigui territorialmente, o a Unioni di Comuni del Veneto, in esito a un procedimento di valutazione su istanza degli enti candidati.

Per concorrere al riconoscimento 2025, la candidatura va presentata entro il 15 dicembre 2024; il titolo di “Città veneta della cultura” potrà essere assegnato solo nel caso in cui la legge regionale di Bilancio di previsione 2025-2027 (da approvarsi entro il 31.12.2024) preveda un finanziamento specificamente dedicato. La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle candidature non sono pertanto vincolanti per l’Amministrazione regionale, né fanno sorgere alcun diritto e/o aspettativa in capo ai partecipanti al concorso.

2. SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare la candidatura i **Comuni, in forma singola o associata**, purché contigui territorialmente, e le **Unioni di Comuni** del Veneto.

Nel caso di associazione tra più Comuni, debitamente documentata, dovrà essere individuato un “soggetto coordinatore”, beneficiario del finanziamento, che svolgerà le funzioni di referente unico ai fini della procedura regionale, per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla partecipazione al concorso e alla gestione amministrativa e contabile dell’intero programma di azioni che sarà finanziato dalla Regione.

3. REQUISITI

I soggetti candidati dovranno presentare un **programma di azioni**, elaborato anche in collaborazione con enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo, costituito da progetti e iniziative che concorrano a perseguire obiettivi di:

- valorizzazione del patrimonio dei beni culturali e paesaggistici del territorio;
- miglioramento dell’offerta culturale e consolidamento del rapporto tra il settore della cultura e altri settori;
- incremento dei servizi dedicati ai turisti e aumento della visibilità a livello nazionale e internazionale delle città del Veneto;
- promozione dello sviluppo di imprese culturali creative e delle relative filiere produttive;
- ampliamento delle potenzialità di accesso e partecipazione alla cultura da parte della cittadinanza, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie, per un coinvolgimento sempre maggiore delle giovani generazioni;
- rafforzamento di coesione e inclusione sociale delle comunità;
- promozione di processi orientati alla rigenerazione e riqualificazione urbana, in un’ottica di progettazione integrata e di pianificazione strategica;
- perseguimento di risultati sostenibili, concepiti come parte integrante dello sviluppo non solo culturale, ma anche economico e sociale a lungo termine delle città.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente richiedente, deve essere presentata secondo l’apposita modulistica, che sarà resa disponibile nella pagina dedicata al presente Avviso presso la sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi” del sito internet istituzionale della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it.

L’istanza, sottoscritta digitalmente o con firma autografa, e corredata dai documenti allegati, va trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo:

beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it; **la domanda e tutti gli allegati dovranno essere presentati esclusivamente in formato PDF**, specificando in oggetto: “Domanda Città veneta della cultura 2025”.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:



9fa22e78



- **programma**, che dovrà descrivere chiaramente le singole **azioni**, le **modalità operative** previste e i **costi nel dettaglio** (con prospetto economico), IVA e ogni altro onere incluso, nonché la **quota della partecipazione finanziaria garantita dal richiedente, anche con l'eventuale concorso di terzi (minimo 20%)**;
- **copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità** del firmatario (nel caso in cui la domanda sia sottoscritta con firma autografa e non digitalmente).

Le istanze dovranno pervenire, a pena di esclusione, **entro il 15 dicembre 2024**.

5. AVVIO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vengono di seguito indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della L. 241/1990.

Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni attività culturali e sport;

Oggetto del procedimento: Bando per il conferimento del titolo di "Città veneta della cultura" ai sensi della legge regionale 30 giugno 2021, n. 20;

Responsabile del procedimento: Valentina Galan, direttore della UO Beni e servizi culturali;

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Avviso, e si concluderà entro il termine di 90 giorni.

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: P.O. Valorizzazione Beni Culturali e Paesaggio.

Quanto indicato vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento", di cui agli articoli 7 e 8 della L. 241/1990.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'informativa ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE GDPR, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito di questo procedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto nella sezione dedicata al presente avviso.

7. ISTRUTTORIA

La Direzione Beni attività culturali e sport, attraverso l'attività istruttoria, verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone, oltre alla completezza e alla regolarità formale, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e dei requisiti oggettivi dei programmi.

8. COMMISSIONE ESAMINATRICE

Alla valutazione delle candidature provvederà un'apposita Commissione esaminatrice, nominata con decreti del Presidente della Regione del Veneto n. 141/2021 e n. 104/2023, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di cultura o suo delegato, e composta da esperti di comprovata competenza nei settori della cultura e della valorizzazione territoriale e turistica. Della Commissione fanno parte anche il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di cultura e due consiglieri regionali indicati dalla stessa Commissione, di cui uno in espressione della minoranza consiliare.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE

Nell'esame di tipo qualitativo, la validità della proposta programmatica sarà considerata secondo i seguenti parametri:

- ampiezza e diversità delle attività proposte e loro coerenza con le finalità di legge;
- grado di coordinamento tra i settori culturale, economico e sociale;
- capacità di combinare il patrimonio culturale locale e le forme d'arte tradizionali con espressioni culturali nuove;
- partecipazione di enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo regionali o locali, esperti e artisti all'ideazione e all'attuazione del programma;
- adeguatezza del piano economico finanziario, in relazione ai progetti e alle iniziative oggetto del programma;
- coinvolgimento della società civile nella preparazione della candidatura e nella realizzazione del programma; legame con il settore dell'istruzione e partecipazione delle scuole;
- strategia di marketing e comunicazione globale;



9fa22e78



- realizzazione di opere e infrastrutture di pubblica utilità destinate a permanere sul territorio a servizio della collettività, che il soggetto candidato intenda realizzare con fondi propri o finanziamenti di terzi.

Un ulteriore criterio, di tipo quantitativo a carattere oggettivo, sarà correlato alla quota di cofinanziamento garantita dal richiedente con fondi propri o finanziamenti di terzi, in modo da premiare il maggiore impegno, oltre al livello di percentuale minima stabilita come obbligatoria del 20%.

10. CONTRIBUTO

La Regione concorrerà mediante concessione di un contributo alla realizzazione del programma presentato dal candidato cui sarà conferito il riconoscimento; l'ammontare del contributo **per l'anno 2025** sarà stabilito con Legge regionale di Bilancio di previsione 2025-2027.

Il contributo sarà erogato in due soluzioni:

- un **acconto** per stato di avanzamento, nella misura massima del 40% del contributo complessivo, da corrispondere su richiesta, previa trasmissione di relazione intermedia, e verifica degli impegni di spesa regolarmente assunti dal soggetto beneficiario per almeno pari importo;
- **saldo finale** da corrispondere ad avvenuta conclusione delle attività previste dal programma, su presentazione di dettagliata relazione e idonea documentazione per costi reali delle spese sostenute, previa verifica della regolarità contabile della rendicontazione prodotta, attestante i pagamenti effettuati per almeno l'ammontare del contributo concesso.

Nel caso in cui il vincitore risulti un'associazione tra più Comuni, beneficiario del contributo sarà l'Ente indicato come "soggetto coordinatore", cui competerà l'accettazione della somma, la gestione contabile di tutte le spese previste (anche quando finanziate da terzi), l'eventuale richiesta di acconto per stato di avanzamento, il rendiconto consuntivo delle attività svolte e delle spese sostenute, la conservazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile.

Il contributo regionale potrà comunque coprire **fino alla percentuale massima dell'80% delle spese globali ammissibili** previste per il programma: il rimanente importo sarà a carico del soggetto beneficiario, anche con l'eventuale concorso di terzi.

Dal momento che la quota di compartecipazione finanziaria garantita dal candidato viene individuata come fattore incisivo nella valutazione delle istanze, qualora in sede di rendicontazione la spesa totale risulti inferiore rispetto a quella prevista e indicata nella domanda, il contributo regionale sarà ridotto fino alla stessa misura percentuale richiesta.

Anche in sede di rendicontazione finale, il vincitore deve dimostrare che il proprio apporto finanziario a consuntivo è pari alla percentuale della spesa totale dichiarata in sede di candidatura.

11. SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

Per la natura contabile dello stanziamento, il contributo regionale concesso potrà rifondere esclusivamente voci di spesa corrente.

Qualora il programma presentato dal candidato vincitore preveda la realizzazione di opere e infrastrutture di pubblica utilità, corrispondenti a voci classificabili come spese di investimento o in conto capitale, il soggetto beneficiario sarà tenuto a sostenere questi interventi con fondi propri o finanziamenti di terzi, imputando i relativi costi alla propria quota di compartecipazione finanziaria al programma.

Sono ritenute ammissibili a rendiconto tutte le spese che saranno sostenute nel corso dell'anno 2025, purché strettamente correlate al programma proposto.

12. REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Il soggetto beneficiario sarà comunque tenuto a realizzare il programma nelle modalità indicate in sede di domanda; ogni eventuale richiesta di modifica, per sopravvenute necessità o cause di forza maggiore, dovrà essere tempestivamente inoltrata, con le relative motivazioni, e dalla Regione preventivamente autorizzata, purché la variazione non incida sugli elementi che costituiscono oggetto di valutazione in misura tale da alterarne potenzialmente gli equilibri.

Tutte le attività previste dal programma presentato dovranno essere concluse e le relative spese rendicontate entro e non oltre il termine del 31.12.2025.

13. MONITORAGGIO



9fa22e78



Il monitoraggio della realizzazione del programma avverrà in due fasi:

- uno **step intermedio**, sulla base della documentazione allegata alla richiesta di erogazione dell'acconto;
- una **verifica conclusiva**, sulla base della documentazione allegata alla richiesta di liquidazione del saldo finale.



9fa22e78

